

Disabili, la Costituzione supera i limiti di spesa

Così è motivata la sentenza di condanna dell'amministrazione

di Mario D'Adamo

Il tribunale regionale amministrativo della Sardegna ha riconosciuto il danno esistenziale causato dalla riduzione, prima, e dalla totale sottrazione, poi, delle ore di sostegno rispetto a quelle ritenute necessarie nel progetto educativo di un alunno disabile. Poiché in tal modo è stata interrotta «la piena continuità di sostegno al recupero ed allo sviluppo del disabile in situazione di gravità, integrando un arresto alla promozione dei suoi bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita normale», il tribunale ha conseguentemente deciso di attribuire ai genitori dell'alunno un risarcimento equitativamente stabilito in duemila euro.



La sentenza è la n. 2580 e trova origine in un ricorso presentato dai genitori di un alunno disabile frequentante una scuola primaria del decimo circolo didattico di Sassari. Relativamente all'anno scolastico 2009/2010 la scuola aveva richiesto, in sede di formazione del progetto educativo personalizzato, l'assegnazione di un insegnante di sostegno con rapporto di uno a uno. Invece l'amministrazione scolastica assegnò solo dodici ore, che in seguito, gennaio 2010, vennero del tutto tolte con motivazioni non portate a conoscenza degli interessati. La stessa amministrazione aveva chiarito, assegnando un numero di ore di sostegno inferiore a quello richiesto, di essere vincolata a invalicabili

parametri di organico. L'art. 2, commi 413 e 414, della legge 244/2007 (finanziaria 2008), infatti, avrebbe del tutto eliminato la possibilità di assumere insegnanti di sostegno in deroga al limite massimo, consentito invece in precedenza dalla legge 449/1997, un'altra finanziaria, quella del 1998. Tale esclusione, però, è stata dichiarata incostituzionale con sentenza della Consulta del 26 febbraio scorso. Il tribunale ha anche argomentato che avrebbe potuto risolvere la questione, accogliendo le richieste dei genitori, senza bisogno di tale dichiarazione di incostituzionalità. Adottando il criterio dell'interpretazione «costituzionalmente orientata» dei commi 413 e 414 dell'art. 2 della l. 244/2007, già utilizzato da un altro tribunale, quello della Liguria, tali disposizioni non avrebbero inciso sul diritto all'assegnazione di un insegnante di sostegno per il numero di ore necessarie, essendo prevalenti i principi di integrazione dei disabili contenuti nella legge 104/1992 in attuazione di una specifica norma costituzionale, l'art. 38, terzo comma. Ne consegue che anche l'amministrazione si sarebbe potuta attenere a tale interpretazione, evitando di essere censurata dalla giustizia e assicurando con la generosità che la legge consente la piena partecipazione degli alunni disabili al processo educativo e contribuire decisamente a stimolarne le potenzialità.